



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di BARLETTA

(Via C. Colombo - Tel. 0883/531020 Fax. 0883/533400 – cp-barletta@pec.mit.gov.it – guardiacostiera.it/barletta)

ORDINANZA N° 27/2018

**NORME PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELL'ACCENSIONE
DI FUOCHI PIROTECNICI**

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Barletta:

- VISTA:** la documentazione pervenuta tramite l'Ufficio Locale Marittimo di Trani con foglio n° 16.00.00/8084 del 22.05.2018 con il quale viene richiesta l'emissione di apposita Ordinanza disciplinante l'esecuzione di spettacoli pirotecnici nel porto di Trani e precisamente sul Molo San Nicola in data 02.06.2018 alle ore 07.30 (diana) e alle ore 22.30, in occasione dei festeggiamenti religiosi in onore di San Nicola il Pellegrino;
- VISTO:** il verbale della commissione provinciale tecnica esplosivi della Prefettura di Bari datata 27.07.2010 che attesta l'idoneità del "Molo San Nicola" all'accensione di fuochi pirotecnici;
- VISTO:** il verbale della commissione tecnica territoriale per le sostanze esplodenti della Prefettura di Barletta-Andria-Trani datata 23.07.2015 inerente la revisione dei calibri dei fuochi pirotecnici;
- VISTA:** l'autorizzazione n° 08/2018, rilasciata in data 15.05.2018 dall'Ufficio Locale Marittimo di Trani ai sensi dell'Art. 80 del Codice della Navigazione;
- VISTA:** l'autorizzazione n° 05/2017 in data 12/05/2017 rilasciata dal Comune di Trani;
- VISTA:** l'autorizzazione Cat. 7E/P.A.S. 2018 rilasciata in data 14.05.2018 dal Commissariato di Pubblica Sicurezza, squadra di Polizia Amministrativa, Sociale e Immigrazione di Trani;
- VISTA:** la circolare 11 gennaio 2001 n. 559/C25055XV.A.MASS del Ministero dell'Interno, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 27 in data 02/02/2001, recante "Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'Art. 57 T.U.L.P.S.";
- VISTI:** gli articoli 30, 80 e 81 del Codice della Navigazione e articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;
- CONSIDERATA:** la necessità di dover emanare norme per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, ai fini della sicurezza delle attività portuali e per la salvaguardia della pubblica incolumità all'interno di ambiti portuali comunque aperti al pubblico uso;

RENDE NOTO

che l'area portuale di Trani e precisamente il Molo San Nicola sarà interessato dall'accensione e sparo di fuochi pirtotecnici secondo il seguente programma:

DATA	ORA	DITTA ESECUTRICE
02/06/2018	ore 07:30 (diana)	Santa Barbara s.r.l. dei F.Ili Candia
	ore 22:30	

ORDINA

Art. 1 - Interdizione dell'area di accensione dei fuochi

Nei giorni ed alle ore di cui al “rende noto”, e sino al termine della bonifica delle aree interessate, da effettuarsi a cura della Ditta esecutrice degli spettacoli pirotecnici, sull'intero Molo San Nicola del Porto di Trani ed in conformità a quanto prescritto in seno alle autorizzazioni rilasciate alla predetta Ditta, **è vietato:**

- transitare, fermarsi o sostare con qualunque veicolo (Biciclette, Ciclomotori, Motoveicoli e Autoveicoli);
- transitare a piedi;
- svolgere qualunque altra attività non espressamente autorizzata;
- depositare qualunque oggetto, merce e/o attrezzo.

Inoltre la zona di mare, per un raggio di 200 mt. dalle aree interessate dalla accensione dei fuochi, è interdetta alla navigazione, sosta ed al transito di qualsiasi unità, nonché attività di pesca, balneazione o all'esecuzione di qualsiasi altra attività in modo che detta zona risulti completamente sgombra.

Art. 2 - Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- i mezzi ed il personale facenti capo alla Ditta incaricata dell'accensione dei fuochi;
- i mezzi ed il personale dell'Ufficio Marittimo di Trani e delle altre autorità locali di P.S.;
- le unità del servizio 118 o dei Vigili del fuoco o adibite ad altro pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite.

Art. 3 – Transito veicolare e pedonale in prossimità dell'area d'interdizione

Gli automezzi e le persone in transito in prossimità dei limiti esterni all'area d'interdizione, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo, dovranno procedere con la dovuta prudenza e prestare particolare attenzione alle eventuali segnalazioni del personale in servizio di Polizia

Art. 4 – Disposizione per l'esecuzione dei fuochi pirotecnici

L'area interessata dalle attività in parola, dovrà essere delimitata con l'impiego di transenne amovibili e nastro retroriflettente.

Qualora le aree individuate non risultassero completamente sgombre le Ditte autorizzate hanno l'obbligo di non dare inizio allo spettacolo pirotecnico, ovvero, laddove lo stesso sia stato già avviato di sospenderlo immediatamente.

I predetti pirotecnici dovranno, inoltre, rispettare tutte le condizioni, requisiti e prescrizioni impartite dalla competente Autorità di P.S. e contenute nelle specifiche autorizzazioni ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S., nonché, ottemperare ad ogni altra condizione contenuta nella Circolare del Ministero dell'Interno n° 559/C.25022.XV.A.MASS datata 11.01.2001, pubblicata sulla G.U. – Serie Generale – n°27 del 02.02.2001.

L'Autorità Marittima, potrà, a suo insindacabile giudizio, sospendere in ogni momento la manifestazione in caso di avverse condizioni meteorologiche ovvero in qualunque caso sia compromessa l'incolumità pubblica.

L'Autorità Marittima è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni che dovessero derivare a persone e/o beni, dalle attività svolte ed anche, qualora il danno non derivi dall'inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 5 - Disposizioni finali e sanzioni

I trasgressori della presente Ordinanza, salvo che il fatto non integri fattispecie penalmente rilevati e fatte salve le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento condotto, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1231 e 1174 del Codice della Navigazione, ovvero dall'art. 53 del D.lgs. n° 171/2005 e successive modifiche ed integrazioni qualora l'illecito sia stato commesso con una unità da diporto.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo di questo Ufficio e dell'Ufficio Locale Marittimo di Trani e l'inclusione nella pagina "Ordinanze" del sito Istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/barletta

Emessa a Barletta il 31 Maggio 2018

p. IL COMANDANTE
C.F. (CP) Sergio CASTELLANO t.a.
C.C. (CP) Stefano ROTOLO

Documento elettronico firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82